



# **REGOLAMENTO ORGANICO DEI COMITATI REGIONALI**

**Ed. 01 Rev. 00 del 01.01.08**

## **REGOLAMENTO ORGANICO DEI COMITATI REGIONALI**

I comitati regionali sono organi dell'A.S.N.W.G. che svolgono la loro attività nell'ambito regionale. Hanno il compito di applicare in sede regionale lo Statuto, i regolamenti e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti organi nazionali. Hanno, nei limiti delle competenze regionali, autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa e programmatica. A tal fine promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere al Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Il Direttivo Nazionale costituisce il Comitato Regionale e stabilisce la data di convocazione della relativa prima assemblea per eleggere gli organi.

All'espletamento delle procedure della prima convocazione provvede la Segreteria Nazionale.

Gli organi eletti durano in carica fino al termine dell'anno in cui si disputa la Finale Nazionale.

### **ART. 1 - Le Assemblee Regionali**

1. Assemblea costituente:
  - 1.1. Il delegato della ASNWG nomina su segnalazione del Direttivo Nazionale il presidente, vice presidente, scrutinatori e segretario dell'assemblea.
  - 1.2. Al Presidente dell'assemblea spettano tutti i poteri di conduzione della riunione. Stabilisce le regole generali di svolgimento della discussione, ha il potere di fissare il termine di durata degli interventi. Ha il compito di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all'assemblea.
  - 1.3. Il segretario dell'assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo entro 10 gg alla Segreteria Nazionale, ove rimarrà a disposizione degli affiliati.
  - 1.4. Gli scrutatori hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.
2. Assemblea Regionale.
  - 2.1. L'assemblea regionale è il massimo organo periferico dell'A.S.N.W.G. in ambito regionale. Essa esamina, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, le attività del Comitato Regionale e adotta le relative deliberazioni.
  - 2.2. L'assemblea regionale è costituita dai Presidenti delle Associazioni con diritto di voto o loro delegati.
  - 2.3. E' indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi previsti dal presente regolamento. E' preclusa la partecipazione alle Associazioni che non siano in regola con il versamento della quota di affiliazione o di riaffiliazione e a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria.
  - 3.1. Viene indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale all'inizio dell'anno solare.
  - 3.2. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto, con lettera postale e/o elettronica, o fax, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
  - 3.3. L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i 3/5 delle Associazioni e sarà valida in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti ma con un minimo di due Associazioni presenti.
  - 3.4. L'Assemblea:
    - 3.4.1. Esprime la volontà delle Associazioni sportive affiliate nella regione.
    - 3.4.2. Determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva.
    - 3.4.3. Vota la relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso, presentata dal presidente e predisposta unitamente al Consiglio Regionale.
    - 3.4.4. Elegge il Presidente Regionale ed i componenti il Consiglio Regionale.
    - 3.4.5. Nomina eventuali Referenti Regionali di settore previsti dai Regolamenti.
    - 3.4.6. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Assemblea straordinaria.
  - 4.1. La richiesta di assemblea straordinaria può essere fatta su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo ASNWG, oppure a seguito di richiesta scritta presentata dalla metà più una delle Associazioni regionali. Nella richiesta di convocazione da parte delle Associazioni deve essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame delle Associazioni riunite in assemblea straordinaria. La morosità derivante dal mancato pagamento della quota di affiliazione o di riaffiliazione preclude il diritto delle Associazioni di partecipare all'assemblea. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
  - 4.2. L'assemblea viene indetta e convocata con gli stessi criteri dei punti 3 (3.1-3.2).
  - 4.3. L'assemblea si riunisce per:
    - 4.3.1. Deliberare sulle proposte di modifica ai regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
    - 4.3.2. Eleggere con votazione, nelle ipotesi previste di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente, l'intero consiglio decaduto ovvero singoli membri di esso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    - 4.3.3. Deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Tutte le votazioni si svolgono per votazione con scheda segreta a maggioranza assoluta dei 2/3 dei presenti.
6. Eventuali controversie preliminari o relative alla partecipazione all'assemblea vanno sollevate al Presidente dell'assemblea che decide in merito. Avverso la decisione del Presidente dell'assemblea e le deliberazioni assembleari può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale entro 48 ore successive all'assemblea.

## **ART. 2 – IL PRESIDENTE REGIONALE**

1. Rappresenta, anche legalmente, l'Associazione verso i terzi e gli organi pubblici a livello regionale
2. Convoca, presiede e indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.
3. Convoca e presiede le Assemblee regionali.
4. Provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dell'Assemblea.
5. Redige la relazione tecnico-morale e finanziaria per l'Assemblea unitamente al Consiglio Regionale.
6. Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene del Comitato al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla convalida dell'elezione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Il Presidente del Comitato Regionale assume la responsabilità del buon funzionamento del Comitato Regionale.
8. Sovrintende all'attività dell'Associazione e dei suoi associati ed affiliati con il precipuo compito di imprimere un robusto dinamismo alla vita dell'Associazione al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio.

## **ART. 3 – CONSIGLIO REGIONALE**

1. Il Consiglio regionale determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall'assemblea regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entra in carica dopo la convalida della sua elezione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, resa nota con comunicato ufficiale.
2. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, tranne il caso previsto al successivo punto 3.3 dove la validità delle deliberazioni è da assumersi a maggioranza più uno dei presenti.
3. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

- 3.1. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con lettera postale e/o elettronica o fax, almeno sette giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
  - 3.2. Il Consiglio Regionale è valido in prima convocazione se sono presenti i 4/5 dei membri e in seconda convocazione, un'ora dopo, se ne risultano presenti almeno metà più uno.
  - 3.3. In caso di mancanza del numero legale per due convocazioni consecutive il Consiglio è ritenuto valido, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti
4. Sono attribuzioni specifiche del Consiglio Regionale:
- 4.1. Fissare gli orientamenti organizzativi e programmatici dell'attività dell'Associazione sul territorio in funzione della precipua finalità di massima diffusione della pratica sportiva e degli scopi istituzionali dell'Associazione.
  - 4.2. Promuovere, sviluppare, coordinare ed organizzare l'attività delle associazioni sportive affiliate nel territorio.
  - 4.3. Tutelare gli interessi degli associati presso le istituzioni.
  - 4.4. Fare osservare, nell'ambito della regione, le norme dello Statuto, dei Regolamenti, ed ogni altro provvedimento emanato dai competenti organi nazionali.
  - 4.5. Compilare il calendario delle manifestazioni regionali.
  - 4.6. Provvedere ad istruire ed inoltrare alla Segreteria Nazionale le domande di affiliazione e/o riaffiliazione delle associazioni sportive della regione esprimendo un parere, non vincolante, sulla ammissibilità e compatibilità delle stesse all'interno dell'Associazione. L'eventuale parere negativo deve essere motivato, documentato e accompagnato da prove e/o testimonianze di non compatibilità con una serena e costruttiva partecipazione al comitato e/o non rispetto delle normali regole associazionistiche o sportive e dell'A.S.N.W.G.
  - 4.7. Indire i campionati regionali e le altre manifestazioni in fase regionale incluse nei programmi nazionali.
  - 4.8. Organizzare, su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, eventuali manifestazioni nazionali od interregionali.
5. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di sei. Il numero dei membri viene determinato con il seguente rapporto: uno ogni tre società affiliate, arrotondato per difetto, fino ad un massimo di sei.
6. Il Consiglio Regionale dura in carica fino alla fine dell'anno in cui si svolge la Finale Nazionale.
7. Gli organi del Consiglio Regionale, eletti nella sua prima riunione al suo interno, sono i seguenti:
- 7.1. Il Vice Presidente:
    - 7.1.1. Ha il compito di coadiuvare il presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.
  - 7.2. Il Segretario.
    - 7.2.1. Riceve e smista le comunicazioni della Segreteria Nazionale.
    - 7.2.2. Gestisce le relazioni con le associazioni affiliate.
    - 7.2.3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale e delle Assemblee.
  - 7.3. Il Tesoriere.
    - 7.3.1. Gestisce la parte contabile del Comitato regionale.
8. Autonomia finanziaria.
- 8.1. Ad ogni Comitato sarà stornata una parte della quota di iscrizione delle associazioni di pertinenza, regolarmente iscritte al campionato regionale, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
9. Decadenza:
- 9.1. Il Consiglio regionale si ritiene decaduto nei seguenti casi:
    - 9.1.1. Dimissioni del presidente.
    - 9.1.2. Dimissione in contemporanea dei 2/3 dei Consiglieri.
    - 9.1.3. Non approvazione da parte dell'assemblea regionale della relazione tecnico-morale e finanziaria di fine anno.
    - 9.1.4. Su delibera dell'assemblea regionale riunita su richiesta di sfiducia da almeno i 4/5 delle associazioni regolarmente affiliate.

Gli organi regionali dovranno essere rieletti entro 60 giorni dalla decadenza del Comitato Regionale, che verrà presieduto ad interim per la sola amministrazione ordinaria dai membri uscenti, tramite convocazione dell'Assemblea straordinaria.

## **ART. 4 – ELEZIONI E VOTAZIONI**

1. Hanno diritto di voto:
  - 1.1. I Presidenti delle Associazioni che siano in regola con il versamento della quota di affiliazione. E' ammessa la facoltà di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo delle singole associazioni. I Presidenti o i loro delegati possono partecipare qualora non sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
2. Possono candidarsi:
  - 2.1. Tutti i tesserati purché componenti il Consiglio Direttivo di una Associazione regolarmente affiliate.
3. Ineleggibilità/Incompatibilità
  - 3.1. Chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione;
  - 3.2. Chiunque ricopra cariche ufficiali presso Enti con finalità analoghe.
4. Le candidature alle cariche devono essere presentate al segretario al momento dell'apertura dell'assemblea elettiva.
5. Dovranno essere presentate candidature differenti
  - 5.1. Per il Presidente Regionale.
  - 5.2. Per il Consiglio Regionale.Verranno stilate 2 liste. Il candidato alla Presidenza può essere candidato anche al Consiglio Regionale. Ogni Associazione può presentare un solo candidato.
6. Ogni elettore potrà esprimere:
  - 6.1. Una sola preferenze per la lista inerente il Presidente Regionale.
  - 6.2. Tante preferenze quanti sono i membri eleggibili per la lista del Consiglio Regionale.
7. Le votazioni si svolgono per votazione con scheda segreta.
8. Per l'elezione del Presidente Regionale è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di mancata elezione sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Per l'elezione dei consiglieri sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità fra uno o più candidati sarà effettuata, immediatamente, una o più nuove votazioni tra detti candidati fino al dirimersi della parità. Tutti i candidati che hanno ottenuto voti ma non eletti saranno posti in graduatoria in base alle preferenze ottenute per coprire eventuali posti vacanti all'interno del Consiglio.

## **ART. 5 – GIUSTIZIA SPORTIVA**

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite dagli organi di giustizia periferici (Commissione regionale) e dagli organi centrali (Collegio Probiviri).  
E' garantito il diritto di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di revisione del giudizio nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi, non prevedibili al momento del giudicato di seconda istanza.
2. Organi di giustizia:
  - 2.1. Collegio Probiviri (artt. 18 e 19 dello Statuto);
  - 2.2. Commissione Regionale
3. La Commissione Regionale è formata da un membro per ogni Associazione regolarmente affiliata, esclusi i membri del Consiglio Regionale, delegato di volta in volta fra i membri del Consiglio Direttivo dalle singole associazioni.
4. La Commissione Regionale è convocata dal Presidente Regionale.

- 4.1. L'avviso di convocazione deve essere inviato, presso il recapito delle Associazioni, con lettera postale e/o elettronica o fax, almeno sette giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4.2. La Commissione Regionale è valida se sono presenti i 4/5 dei membri.
5. I provvedimenti disciplinari sono presi a maggioranza più uno dei voti con l'esclusione del rappresentante l'Associazione giudicata.
6. Per giudicati inerenti questioni di gare di campionato regionale sono esclusi i membri delle Associazioni non in regola con la relativa iscrizione.
7. Clausola compromissoria: Vedi art. 20 dello Statuto.
8. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti delle Associazioni affiliate e delle persone fisiche tesserate.
9. Fonti Normative:
  - 9.1. Costituiscono fonte disciplinare, oltre allo statuto, le norme del regolamento disciplinante lo svolgimento delle attività organizzative ed agonistiche.
  - 9.2. La prassi e la consuetudine non sono considerate fonti di diritto in assenza di un loro esplicito recepimento nell'ambito delle fonti normative.
10. Gradi di giudizio:
  - 10.1. I provvedimenti di primo grado, ad esclusione di quelli riguardanti gare di campionato, emessi dalla Commissione Regionale sono impugnabili in appello presso il Collegio dei Probiviri.
  - 10.2. I provvedimenti di primo grado riguardanti gare di campionato, emessi dalla Commissione Regionale, sono impugnabili in appello presso il Consiglio Direttivo Nazionale.
  - 10.3. I provvedimenti di secondo grado non sono impugnabili.
11. Sanzioni disciplinari:
  - 11.1. Richiamo;
  - 11.2. Diffida;
  - 11.3. Deplorazione;
  - 11.4. Ammenda punti (per campionato regionale);
  - 11.5. Deferimento al Collegio dei Probiviri per espulsione.
12. Giurisdizione:
  - 12.1. La Commissione Regionale ha giurisdizione in qualsiasi materia riguardante i comportamenti e le attività delle sole Associazioni sportive affiliate nel territorio di competenza.
  - 12.2. La Commissione Regionale ha giurisdizione in qualsiasi materia riguardante problematiche organizzative o di gioco delle gare di campionato nel territorio di competenza.

## **ART. 6 – CAMPIONATO REGIONALE**

1. L'A.S.N.W.G. indice il Campionato Regionale valido per l'aggiudicazione del titolo di Campione Regionale e per l'ammissione alle fasi finali del Campionato Nazionale.
2. Norme di partecipazione:
  - 2.1. Pattuglia offensiva:
    - 2.1.1. Sono ammesse a partecipare le associazioni regolarmente affiliate ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione al campionato al momento dello svolgimento delle competizioni.
    - 2.1.2. Sono ammesse a partecipare n° due o più squadre appartenenti alla stessa associazione, solo se ritenuto possibile dall'organizzazione valutata la durata della manifestazione ed il numero di squadre partecipanti.
    - 2.1.3. Non sono ammesse a partecipare le associazioni sportive non affiliate all'A.S.N.W.G.
    - 2.1.4. Ogni atleta all'interno di ogni torneo può partecipare solamente con una squadra.

2.1.5. Le squadre delle associazioni non affiliate e le seconde squadre dovranno partire dopo tutte le altre squadre.

2.2. Pattuglia ricognitiva:

2.2.1. Sono ammesse a partecipare, solo con n. 1 squadra, le associazioni regolarmente affiliate ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione al campionato al momento dello svolgimento delle competizioni.

2.2.2. Non sono ammesse a partecipare le associazioni sportive non affiliate all'A.S.N.W.G.

2.2.3. Sono ammesse a partecipare come controinterdizione sia Associazioni A.S.N.W.G. non iscritte al campionato che Associazioni esterne mai affiliate (dietro dimostrazione di regolare copertura assicurativa) previa autorizzazione unanime di tutte le Associazioni regolarmente iscritte al campionato.

3. Norme di classifica:

3.1. Singole manifestazioni.

3.1.1. La classifica della singola manifestazione è determinata dal punteggio ottenuto secondo i dettami del "Regolamento delle manifestazioni a pattuglia" vigente.

3.1.2. Devono essere predisposte due classifiche separate tra le squadre ufficiali del campionato e, dove ammesse (art. 2.1.2), tutte le altre.

3.2. Classifica regionale

3.2.1. I punteggi da attribuirsi alle squadre ai fini della classifica per il Campionato regionale sono quelli riportati all'art. 10.5 del "Regolamento delle manifestazioni a pattuglia" vigente.

3.2.2. Nelle manifestazioni ove sono ammesse anche altre squadre, ai fini della classifica regionale, prenderà punteggio solamente la squadra designata come ufficiale dall'associazione prima dell'inizio della manifestazione.

3.2.3. Sarà proclamata Campione Regionale la squadra che al termine delle manifestazioni programmate per il campionato regionale avrà ottenuto il maggior punteggio.

4. Premiazioni:

4.1. Vengono premiate, nelle singole manifestazioni, tutte le squadre partecipanti almeno con una targa commemorativa.

4.2. Vengono premiate, nella Classifica Regionale, tutte le squadre partecipanti almeno con una targa commemorativa.

5. Modalità di promozione:

5.1. Le modalità di promozione alla fase successiva del Campionato vengono impartite all'inizio del biennio agonistico dal Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Programma tecnico

6.1. Pattuglia offensiva.

6.2. Pattuglia ricognitiva.

7. Norme generali

7.1. La quota di partecipazione ai vari tipi di manifestazione è fissata dal Consiglio Regionale anno per anno. La quota rimane integralmente alla squadra organizzatrice.

**ART. 7 – REFERENTI REGIONALI**

1. Referente Amministrativo – Fiscale – Assicurativo

1.1. Viene nominato fra i tesserati, con competenza di settore, dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Regionale.

1.2. Competenze:

1.2.1. Vaglia le tematiche da sottoporre ai relativi Referenti Nazionali di settore.

1.2.2. Trasferisce alle Associazioni gli aggiornamenti in materia.

1.2.3. Fornisce consulenza per le Associazioni Regionali sulle problematiche di settore.